



Roma, 01.10.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100009566/AG
Oggetto: Green Pass: L. 126/2021 di conversione del D.L. 105/2021 e D.L. 127/2021

Circolare n. 13229
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il D.L. 105/2021 (decreto Green Pass) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 127/2021 (decreto Green Pass bis)

Riferimenti: Legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021);
Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021).

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della [legge 16 settembre 2021, n. 126](#) recante conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Decreto Green Pass- cfr. circolare federale n. [13134 del 30.7.2021](#)) e del [decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#) con le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Si illustrano di seguito le novità di interesse, introdotte in sede di conversione del D.L. 105/2021, in vigore dal 19 settembre 2021, nonché quelle contenute nel nuovo decreto-legge varato dal Governo in vigore dal 22 settembre u.s..

Green Pass

Per una completa disamina delle prescrizioni relative all'utilizzo della certificazione verde, contenute negli artt. 3 e 4 del D.L. 105/2021, si rinvia al testo coordinato con la legge di conversione ([clicca qui](#)).

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Green Pass non è richiesto per l'accesso degli utenti agli uffici pubblici e, quindi, anche a quelli degli Ordini.

Come già anticipato nella circolare federale n. [13202 del 15.9.2021](#), tramite alcune modifiche al D.L. 52/2021 convertito in Legge 87/2021 (cfr. circolare federale [13158 dell'11.8.20201](#)), sono stati introdotti, come test atti a fornire la Certificazione verde di 48 ore, anche quelli molecolari salivari.

In particolare, le definizioni di certificazione verde contenute nell'art. 9 del D.L. 52/2021 sopra citato sono state modificate come segue:

- **certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;**
- **vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute.**

Inoltre, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (tale vaccinazione ha una **validità di 12 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale);
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, **quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute**, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.**

Si segnala inoltre quanto segue:

- **la certificazione verde Covid per avvenuta vaccinazione è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV-2 e ha validità dalla medesima somministrazione** (art. 9, comma 3, D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021 e s.m.i.);
- **a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto**

ciclo, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione
(art. 9, comma 4-bis, D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021 e s.m.i.).

* * *

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022.

L'art. 5 del D.L. 105/2021 ha introdotto la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti nelle farmacie ed ha previsto a tal fine l'adozione di un Protocollo d'intesa, siglato lo scorso agosto tra il Ministro della salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite (cfr. circolare federale n. [13161 del 12.8.2021](#)).

Con una modifica al suddetto art. 5, introdotta dall'art. 4 del D.L. 127/2021, è stato disposto che **a partire dal 22 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, ai sensi del suddetto Protocollo, debba essere garantita fino al 31 dicembre 2021 da tutte le farmacie** (in possesso dei requisiti prescritti, ossia le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419 della L. 178/2000 – cfr circolare federale n. [12730 del 5.1.2021](#)) **che eseguono tali test.**

In caso di inosservanza di tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.

L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le altre strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 aderenti al Protocollo d'Intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021.

Inoltre, in aggiunta a quanto statuito dal citato protocollo d'Intesa, è ora previsto che le farmacie (e le strutture sanitarie che effettuano tamponi antigenici rapidi) debbano **assicurare l'esecuzione gratuita del tampone nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione** anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica e secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute. Al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse appositamente stanziare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021.

In sede di conversione del D.L. 105/2021 è stata inoltre prevista la **partecipazione delle farmacie alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022** (art. 5, comma 4-bis, D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021).

In particolare, al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, è stato previsto che il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca,

tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali **i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022** nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. Si precisa che il predetto corso è in fase di predisposizione. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard.

In sostanza, la novella abilita il farmacista, debitamente formato, alla **somministrazione in farmacia del vaccino antinfluenzale (per la stagione 2021/2022) sia con oneri a carico del SSN, nei confronti dei soggetti aventi diritto alla vaccinazione, sia con oneri a carico del cittadino, per coloro che, pur non rientrando nell'offerta vaccinale gratuita, vogliono comunque ricorrere, a proprio carico, alla vaccinazione.**

Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esecuzioni vaccinazione anti -Covid in farmacia in via sperimentale – cfr. circolare federale n. [12730 del 5.1.2021](#)).

Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, l'art. 6-bis del D.L. 105/2021 - inserito in sede di conversione - consente, fino al 31 dicembre 2022, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)).

* * *

Obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.L. 127/2021) incide sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 anche disciplinando le modalità d'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico, privato e negli uffici giudiziari.

Nello specifico, i commi 1 dei nuovi articoli *9-quinquies e 9-septies* del D.L. 52/2009 sanciscono l'obbligo, a partire dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato d'emergenza) per i lavoratori del **settore pubblico e privato**, nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali settori, anche sulla base di contratti esterni - e **fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica - **di possedere e**

esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 ai fini di accedere agli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa.

Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

In entrambi i settori, il **controllo** del rispetto degli obblighi imposti dalle nuove misure, è **devoluto ai datori di lavoro** che dovranno, entro il 15 ottobre, **definire le modalità operative** per l'organizzazione dei controlli prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e **individuando con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi imposti.

In caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità operative secondo cui effettuare le verifiche, i datori di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, verranno puniti con una **sanzione amministrativa** consistente nel pagamento di una somma di denaro tra i 400 e i 1000 euro.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, sia in ambito pubblico che privato, la comunicazione del mancato possesso della certificazione o l'esserne sprovvisti al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro integrano l'ipotesi di **assenza ingiustificata** che si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Tale condizione **non comporta conseguenze disciplinari, né fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma determina la non corresponsione della retribuzione** o altro compenso o emolumento comunque denominato durante i giorni considerati come assenze ingiustificate.

Tuttavia, per i datori di lavoro di aziende private che abbiano **meno di quindici dipendenti**, è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di **sospendere** il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui i lavoratori accedano agli ambienti di lavoro violando gli obblighi imposti e quindi pur non possedendo la certificazione, invece, sia nel settore pubblico che in quello privato, sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro.

*

In relazione all'obbligo, per i farmacisti dipendenti pubblici e privati, di possedere e di esibire, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19, si osserva che, per espressa previsione dello stesso D.L. 127/2021, resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sugli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ciò significa che, contestualmente alle nuove disposizioni sull'impiego del Green Pass in ambito lavorativo - che valgono anche per i farmacisti che operano in ospedale, nelle ASL, nelle farmacie e nelle parafarmacie - continuano ad applicarsi nei confronti degli stessi, in quanto professionisti sanitari, anche quelle in materia di obbligo vaccinale che prevedono l'accertamento e l'eventuale provvedimento di sospensione da parte della ASL dall'esercizio della professione.

Conseguentemente, fermo restando l'autonomo e distinto accertamento da parte della ASL, il datore di lavoro, definite le modalità di esecuzione dei controlli, non potrà consentire l'accesso in farmacia al farmacista che risulti privo del Green Pass;

quest'ultimo sarà peraltro considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

In caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità di verifica, il titolare/datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto) compresa tra i 400 e i 1000 euro. I farmacisti che accedono alla farmacia pur non possedendo la certificazione sono invece soggetti alla sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto) compresa tra i 600 e i 1500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari sia in ambito lavorativo che ordinistico.

*

Si fa presente che l'obbligatorietà del Green Pass vale anche per lo svolgimento del tirocinio in farmacia; pertanto anche i tirocinanti per accedere alla farmacia dovranno possedere e, se richiesto, esibire la certificazione verde.

*

Come sopra specificato, tali disposizioni non si applicano **ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 1, comma 3, D.L. 127/2021). Si evidenzia che, sulla base delle disposizioni finora divulgate dal Ministero con propria circolare ([cfr. circolare federale n. 13221 del 29/9/2021](#)) - che si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso, ai vari servizi e attività per i quali è obbligatorio il Green Pass, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione - le certificazioni di esenzione alla vaccinazione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i controlli devoluti ai datori di lavoro, le **modalità** di effettuazione delle **verifiche** sono quelle indicate nel DPCM 17 giugno 2021 (cfr. circolare federale n. [13068 del 22.6.2021](#)). Come previsto dall'art. 13 del predetto DPCM, la verifica deve essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile di verifica nazionale (Verifica C19). Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore (tutte le indicazioni sono reperibili nella sezione [Informazioni per gli operatori – AppVerifica C19](#) disponibile sul sito www.dgc.gov.it).

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico esprimerà un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà riveduta all'adozione dei successivi provvedimenti.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)